



Bozen / Bolzano, 31.05.2011

Bearbeitet von / redatto da:
Alfred Vedovelli
Tel. 0471 417310
Alfred.vedovelli@provinz.bz.it

An die
Amtsleiter der Grundbuchsämter der
Provinz Bozen
DEREN SITZ

An alle
Grundbuchsführer der
Provinz Bozen
DEREN SITZ

An den
Abteilungsleiter der Abteilung Grundbuch
und Kataster der Provinz Bozen
Dr. Ing. Klaus Gänsbacher
DESSEN SITZ

Ai direttori
degli uffici del Libro Fondiario della
Provincia di Bolzano
LORO SEDI

A tutti i
Conservatori del Libro fondiario della
Provincia di Bolzano
LORO SEDI

Al sig.
Direttore della Ripartizione Libro fondiario e
Catasto della Provincia di Bolzano
Dr. Ing. Klaus Gänsbacher
SEDE

Rundschreiben Nr.n. 2/2011 Circolare

Thema des Schreibens

**Artikel 40-bis des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 385/1993 – vereinfachte
Löschung von Hypotheken**

Rundschreiben Nr. 1/2011

Sehr geehrte Damen und Herren !

**VEREINFACHTE LÖSCHUNG VON
HYPOTHEKEN**

Das Gesetzesdekret Nr. 70 vom 13. Mai 2011 (kundgemacht im Amtsblatt der Republik vom 13. Mai 2011, Nr. 110 und am selben Tag in Kraft getreten) enthält eine für die vereinfachte Löschung der Hypotheken maßgebliche Neuerung.

Artikel 8, Absatz 8 des genannten Gesetzesdekretes ändert nämlich den Absatz 6 des Artikels 40-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 1. September 1993, Nr. 385,

Oggetto della lettera

**articolo 40-bis D.Lgs. n. 385/1993 –
cancellazione semplificata ipoteche**

Circolare n. 1/2011

Gentili signore e signori !

**CANCELLAZIONE SEMPLIFICATA DI
IPOSTECHE**

Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (pubblicato in G.U. 13 maggio 2011, n. 110 ed entrato in vigore lo stesso giorno) contiene una novità rilevante per la cancellazione semplificata delle ipoteche.

Il comma 8 dell'articolo 8, del D.L. citato, modifica infatti il comma 6 dell'articolo 40-bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.



ab.

Während die bisher geltende Bestimmung die vereinfachte Löschung auch für „Finanzierungen, die von verpflichtenden Vorsorgekörperschaften an deren Mitgliedern gewährt wurden“, als Ausnahme zur sonstigen Beschränkung auf Bodenkredite vorsah, sieht nun die neue Bestimmung vor, dass „Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, **anche non fondiari**, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti“.

Damit ist die vereinfachte Löschung von Hypotheken wiederum für alle Arten von Hypotheken möglich, wenn diese aus einem Darlehens- oder Finanzierungsvertrag stammen der von Banken, Finanzdienstleistern, oder von verpflichtenden Vorsorgekörperschaften an deren Mitgliedern gewährt wurde.

Der neue Artikel 40-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 385/1993, lautet wie folgt (der geänderte Text ist in roter Farbe wiedergegeben):

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della

Mentre la disposizione finora vigente prevedeva, come eccezione alla limitazione ai soli mutui fondiari, la cancellazione semplificata anche per “finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”, la norma modificata prevede ora che „Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, **anche non fondiari**, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti“.

In questo modo appare ora possibile procedere alla cancellazione semplificata di ipoteche per tutti i tipi di ipoteca, purchè derivanti da mutui e da finanziamenti, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.

Il nuovo art. 40-bis del d.lgs. n. 385/1993 recita (il testo modificato è evidenziato con colore rosso):

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della



dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.

6. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.*

In Anlage ist der schematische Ablauf des Verfahrens der vereinfachten Löschung nach den neuen Bestimmungen wiedergegeben.

Die entsprechenden Textbausteine werden in die Datenbank aufgenommen.

EINSETZUNG

Das Gesetzesdekret Nr. 70/2011 enthält, ebenfalls im Absatz 8 des Artikel 8, einige Änderungen der Bestimmungen über die Einsetzung, wie sie nun im Artikel 120-*quater* des Einheitstextes der Bankengesäfte, gesetzesvertretenden Dekretes vom 1. September 1993, Nr. 385, enthalten ist.

Die erfolgten Änderungen sind im nachstehend wiedergegebenen Text in roter Farbe geschrieben.

Einsetzung bei Finanzierungsverträgen. Übertragbarkeit

*“Art. 120-*quater*. - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità.*

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del

dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.

6. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.*

In allegato é riportata una rappresentazione schematica della procedura di cancellazione semplificata.

I relativi modelli di testo vengono inseriti nella banca dati.

SURROGAZIONE

Il Decreto Legge n. 70/2011 contiene sempre nel comma 8 dell'articolo 8, alcune modifiche relative all'istituto della “*Surrogazione*”, come è ora disciplinata dall'articolo 120-*quater* del testo unico bancario, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Le modifiche intervenute sono evidenziate in rosso nel testo di legge sotto riportato.

Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità.

*“Art. 120-*quater*. - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità.*

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del



codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. **Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.**

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. **Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il**

codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. **Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.**

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. **Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il**



cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall' articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40".

VORZEITIGE LÖSCHUNG VON IMMOBILIARDARLEHEN

Das Gesetzesdekret Nr. 70/2011 enthält, ebenfalls im Absatz 8 des Artikel 8, eine Änderungen der Bestimmungen über vorzeitige Löschung von Immobiliardarlehen, wie sie nun im Artikel 120-ter des Einheitstextes der Bankengeschäfte, gesetzestretenden Dekretes vom 1. September 1993, Nr. 385, enthalten ist.

Die erfolgte Änderung betrifft die Löschung der Worte „e quelle contenute nell'articolo 40-bis“ im zweiten Absatz.

Nachstehend wird der nun geltende Gesetzestext wiedergegeben.

Vorzeitige Löschung von Immobiliardarlehen

“Art. 120-ter. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con

cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall' articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40".

ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI IMMOBILIARI

Il Decreto Legge n. 70/2011 contiene sempre nel comma 8 dell'articolo 8, una modifica relativa alla estinzione anticipata dei mutui immobiliari, come è ora disciplinata dall'articolo 120-ter del testo unico bancario, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Le modifica intervenuta riguarda la soppressione delle parole „e quelle contenute nell'articolo 40-bis“ nel secondo comma.

In seguito si riporta il testo di legge vigente.

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

“Art. 120-ter. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con



il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”.

Dieses Rundschreiben hat ausschließlich richtungweisenden Charakter unbeschadet von eventuellen, anderslautenden Entscheidungen des zuständigen Grundbuchsrichters.

Der Inspektor für das Grundbuch

il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”.

La presente circolare riveste esclusivamente carattere indicativo, ferma restando ovviamente l'autonoma decisione applicativa in capo ai Giudici Tavolari.

L'ispettore per il libro fondiario

Dr. Alfred Vedovelli

Anlage / allegato:

- schematische Darstellung des Verfahrens
rappresentazione schematica della procedura



schematische Darstellung des Verfahrens

**innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt
des erfolgten Erlöschens:**

der Gläubigers muß dem Schuldner eine Quittung ausstellen, in welcher das Datum des Erlöschens der Verbindlichkeit bescheinigt wird und eine entsprechende Mitteilung darüber an das Grundbuchsamt übermitteln:

**Grundbuchs Antrag durch den Gläubiger
der die vom Gesetz vorgesehene
Mitteilung darstellt**

und / oder

**innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt
des erfolgten Erlöschens:**

Mitteilung an das Grundbuchamt und an den Schuldner durch den Gläubiger, dass die Hypothek wegen eines berechtigten Hinderungsgrundes aufrecht bleibt. Dies, in der für die Erneuerung der Hypothek vorgesehenen Form.

rappresentazione schematica della procedura

**entro 30 giorni dalla data di avvenuta
estinzione:**

obbligo del creditore a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere all'ufficio del Libro fondiario la relativa comunicazione:

**Domanda tavolare che costituisce la
comunicazione prevista dalla legge**

e / oppure

**entro 30 giorni dalla data di avvenuta
estinzione:**

comunicazione del creditore all'ufficio del Libro fondiario ed al debitore, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane a causa di un giustificato motivo ostativo.

**Erhalt von seiten des Grundbuchamtes
des Antrages auf Löschung der Hypothek
(beinhaltend die Mitteilung des
Erlöschens der Verbindlichkeit) vor Ablauf
der Frist von 30 Tagen ab dem Datum des
erfolgten Erlöschens:**

Anmerkung am Rande der Eintragung der Hypothek im nachstehenden Wortlaut:

„Anmerkung des Beginns des Lösungsverfahrens im Sinne des Artikel 40-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 1. September 1993, Nr. 385.“

Für die mechanisierten Katastralgemeinden erfolgt die Anmerkung als zugeordnete Eintragung zur Hypothek.

**ricevimento, da parte dell'ufficio del Libro
fondiario, prima della scadenza dei 30
giorni dalla data di avvenuta estinzione
dell'obbligazione, della domanda tavolare
costituente la comunicazione di estinzione
dell'obbligazione:**

annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca, con il seguente tenore:

“annotazione dell'avvio della procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”

Per i comuni catastali informatizzati, annotazione sottoposta all'intavolazione di ipoteca



Erhalt von seiten des Grundbuchamtes der Mitteilung des Weiterbestandes der Hypothek vor Ablauf der Frist von 30 Tagen ab dem Datum des erfolgten Erlöschens:

Löschung der Anmerkung des Beginns des Lösungsverfahrens im Sinne des Artikel 40-*bis* des gesetzesvertretenden Dekretes vom 1. September 1993, Nr. 385“ **falls sie erfolgt ist**

Falls die Mitteilung des Erlöschens der Verbindlichkeit nicht eingereicht worden sein sollte, erfolgt nachstehende Anmerkung:

„Anmerkung des berechtigten Hinderungsgrundes zur Löschung der Hypothek im Sinne des Artikel 40-*bis*, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 1. September 1993, Nr. 385“

Für die mechanisierten Katastralgemeinden erfolgt die Anmerkung als zugeordnete Eintragung zur Hypothek.

ricevimento, da parte dell'ufficio del Libro fondiario, prima della scadenza dei 30 giorni dalla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione, della comunicazione di permanenza dell'ipoteca:

cancellazione della “annotazione dell'avvio della procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”, **in quanto avvenuta**

Nel caso non fosse stata presentata la comunicazione di estinzione dell'obbligazione si procederà alla seguente annotazione:

“Annotazione del giustificato motivo ostativo alla cancellazione ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”

Per i comuni catastali informatizzati, annotazione sottoposta all'intavolazione di ipoteca.

-
- **Ablauf der Frist von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt des erfolgten Erlöschens**
 - **festgestellt, daß die Mitteilung über die erfolgte Löschung vorgelegt worden ist**
 - **festgestellt, daß keine Mitteilung über den Weiterbestand der Hypothek aufliegt**

amtswegige Löschung der Hypothek.

-
- **decorso del termine di 30 giorni dalla data di avvenuta estinzione**
 - **accertata la presenza della comunicazione di estinzione**
 - **in mancanza della comunicazione di permanenza dell'ipoteca**

cancellazione d'ufficio dell'ipoteca.